



Comune di Due Carrare

Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

Art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. del

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1 Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche	3
Art. 2 Destinatari	3
Art. 3 Gruppo di lavoro	4
Art. 4 Limite soggettivo dell'incentivo	4
Art. 5 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo	4
Art. 6 Centrali di committenza	5
Art. 7 Quota del 20 per cento	5
CAPO II INCENTIVO PER LAVORI	5
Art. 8 Graduazione della misura incentivante	6
Art. 9 Disciplina delle varianti	6
Art. 10 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	6
CAPO III INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE	7
Art. 11 Graduazione della misura incentivante	7
Art. 12 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	8
CAPO IV NORME COMUNI	8
Art. 13 Principi in materia di valutazione	8
Art. 14 Attività articolate o più attività	9
Art. 15 Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi e dei tempi di esecuzione	9
Art. 16 Liquidazione dell'incentivo	9
Art. 17 Entrata in vigore e fase transitoria	10

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture avviati a decorrere dal 1/07/2023.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

CAPO I Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, comma 2 relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;

b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nel successivo articolo 10.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti individuati dall'incaricato E.Q., nei dipendenti dell'ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche e precisamente:

- responsabile unico del processo;

- personale tecnico e amministrativo, anche in funzione di collaboratori, che partecipa alla programmazione dei lavori, servizi e forniture, alla redazione, verifica e validazione dei progetti, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, predisposizione dei documenti di gara;

- personale tecnico e amministrativo, anche in funzione di collaboratori, relativo alla direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, direzione dell'esecuzione, collaudo tecnico-amministrativo, regolare esecuzione, verifica di conformità e collaudo statico.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. Con apposito provvedimento del responsabile competente individua, sentito il Segretario comunale, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Il Gruppo di lavoro è individuato dal Segretario comunale con proprio provvedimento qualora debba essere costituito da dipendenti appartenenti a diverse Aree.
3. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
4. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
5. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, ove possibile, ai criteri della rotazione, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile competente o, nei casi di cui al comma 2 dal Segretario comunale, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
8. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nei successivi articoli.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori e gli acquisti di beni e servizi di importo inferiori agli affidamenti diretti ove non preceduti da procedure comparative e, comunque, inferiori all'importo di 40.000;
 - c) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - d) i lavori in amministrazione diretta.

Art. 6

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa può essere attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.

2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, comma 2.

3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7

Quota del venti per cento

1. La quota di cui all'art. 1, comma 3 lett. b), è incrementata dalle seguenti quote:

- parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, comma 1;
- parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile di cui all'art. 15;
- parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici;
- modernizzazione dei sistemi informativi anche attraverso l'implementazione di servizi in cloud;

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8
Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale di incentivazione è pari all'80% del fondo corrispondente al 2% dell'importo dei lavori poste a base delle procedure di affidamento.
2. La graduazione della misura dell'incentivo è determinata come segue:

Fascia del valore contrattuale	Percentuale
Contratti di lavori fino a € 150.000,00	2,00% dell'importo a base di gara
Contratti di lavori di importo superiore ad € 150.000,00 e fino ad € 400.000,000 (sulla parte eccedente € 150.000,00)	1,80% dell'importo a base di gara
Contratti di lavori di importo superiore alla soglia di € 400.000,00 (sulla parte eccedente)	1,50% dell'importo a base di gara

3. La Giunta può graduare l'incentivo in percentuali distinte in ragione della complessità degli affidamenti con l'approvazione dell'ultimo atto di propria competenza precedente all'avvio della procedura di gara.

Art. 9
Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.

Art. 10
Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

ATTIVITÀ TECNICA	PERCENTUALE
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, redazione del progetto esecutivo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	5%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	10%
Predisposizione dei documenti di gara	40%

Direzione dei lavori, Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere), coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, collaudo tecnico-amministrativo, regolare esecuzione, collaudo statico	10%
Responsabile unico del procedimento	30%
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III Incentivo per servizi e forniture

Art. 11 Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è ammessa per gli appalti di forniture e servizi a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

2. La graduazione della misura dell'incentivo è determinata come segue:

Fascia del valore contrattuale	Percentuale
Contratti di forniture e forniture fino a € 140.000,00	1,00% dell'importo a base di gara
Contratti di forniture e forniture di importo superiore ad € 140.000,00 e fino alla soglia europea (sulla parte eccedente € 140.000,00)	0,50% dell'importo a base di gara
Contratti di forniture e forniture di importo superiore alla soglia europea (sulla parte eccedente la soglia)	0,20% dell'importo a base di gara

3. La nomina del direttore dell'esecuzione deve essere preceduta dall'indicazione delle ragioni per le quali l'appalto assume una complessità tale da richiedere la figura del direttore in relazione a:

- a) prestazioni di importo superiore alle soglie comunitarie;
- b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno

curato l'affidamento.

Si rinvia all'allegato II.14 del codice per l'individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il Direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Programmazione della spesa per investimenti, redazione del progetto (livello unico), coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	5%
Predisposizione dei documenti di gara	30%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, collaudo tecnico-amministrativo	30%
Regolare esecuzione	20%
Verifica di conformità	15%
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

CAPO IV Norme comuni

Art. 13

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario dal Responsabile secondo le quote indicate nel gruppo di lavoro, previa certificazione con propria relazione e validata dal Segretario comunale, della prestazione effettuata, il rispetto dei termini previsti e l'importo definitivo a base del compenso incentivanti.

2. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile è supportata dall'accertamento positivo da parte del responsabile che ha costituito il gruppo di lavoro circa l'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

3. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

4. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal responsabile al Sindaco, al Segretario comunale e al Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14
Attività articolate o più attività

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.
3. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 15
Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi e dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione di lavori, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo giorno e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovverosia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi.
4. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota secondo i parametri di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. Quando i suddetti termini o i costi fissati per la conclusione delle attività non sono stati rispettati, il competente Responsabile, che avrà la competenza alla valutazione delle giustificazioni fornite dall'incaricato, relaziona al Segretario Comunale circa le motivazioni dei ritardi. In tal caso il Segretario Comunale dispone, con proprio atto l'eventuale riduzione degli incentivi.

Art. 16
Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile competente, sentito il RUP se diverso, in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.
3. La liquidazione del compenso dovuto al responsabile è effettuata dal Segretario comunale previa verifica della relazione opportunamente predisposta dal responsabile che attesta gli

elementi di cui al comma 1.

Art. 17

Entrata in vigore e fase transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni successivi la pubblicazione all'albo pretorio.

2. Il presente regolamento si applica alle attività precedenti alla sua entrata in vigore limitatamente alle procedure di gara indette in data non antecedente al 1.07.2023, a condizione che i relativi fondi siano stati previsti nei quadri economici dei lavori o, con riferimento agli affidamenti di servizi o forniture, negli stanziamenti dei relativi capitoli di bilancio.